

ALLEGATO " 2 " CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE
a favore del Comune di Porcari 2017

Contraente:	Comune di PORCARI
Indirizzo: P.zza Orsi - 55016 PORCARI (LU)	
Codice Fiscale/ Partita IVA : 00383070463	

effetto	31/12/2017	
scadenza	31/12/2019	

	Imponibile	tasse	Premio lordo
Alla firma			
Rate successive			

L'assicurazione prestata con la presente polizza opera per i seguenti **Massimali**:

per sinistro

con il limite di,
per persona o cose

Euro 5.000.000,00

I- Responsabilità Civile verso Terzi R.C.T.),

Euro 5.000.000,00

Euro 5.000.000,00

II- Responsabilità Civile Operai (R.C.O.)

Euro 5.000.000,00

Nell'ambito dei Massimali di cui sopra, operano i sottolimiti di risarcimento (per sinistro ed anno assicurativo) indicati nelle singole Sezioni.

Il massimale per ogni sinistro è anche il massimo che la Società sarà tenuta a pagare per sinistri che interessino contemporaneamente la Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e la Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

Parametro per la costituzione del premio

Retribuzioni Annue Lorde erogate al personale dipendente	Euro : 1.285.000,00
-----------------------------------------------------------------	----------------------------

Il presente capitolato è costituito da numero 12 fogli allegati costituenti il contratto assicurativo che le Parti si impegnano a sottoscrivere agli effetti della validità dell'assicurazione.

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme che regolano la Gestione dei Sinistri - Oggetto dell'Assicurazione – Massimali – Norme che regolano l'Assicurazione R.C.T.O. – Scoperti/Franchigie - Limiti
Vedi di seguito

Elaborazione a cura dell'intermediario



DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
POLIZZA	il documento che prova e regola l'assicurazione;
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione;
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione;
SOCIETA'	la Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO / INDENNITA' / RISARCIMENTO	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro;
DANNO LIQUIDABILE	il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo;
SCOPERTO	parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile;
FRANCHIGIA	la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile;
LIMITE DI INDENNIZZO	la somma massima dovuta dalla Società;
PERIODO DI ASSICURAZIONE	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale;
INSEDIAMENTO	ciascun complesso di cose dell'Assicurato, o per le quali esista un suo interesse assicurabile;
COSE	Sia i beni materiali che gli animali
MASSIMALE PER SINISTRO	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA	Quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli eventualmente non soggetti all'assicurazione INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni nonché gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall'Assicurato a soggetti terzi, regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l'ammontare dei compensi degli amministratori,
BROKER	L'intermediario a cui sono affidate la gestione e l'esecuzione dell'Assicurazione in questo caso: la Inser SpA con sede legale a Trento.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Premessa - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di discordanze, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto stabilito dalle condizioni tutte di polizza.

1 DICHIARAZIONI RELATIVE A CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La mancata comunicazione da parte della Contraente o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui all'Art. 1898 del Codice Civile, sempre che la Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

2 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto avrà durata triennale. Alla scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. Tuttavia è facoltà del Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di rinegoziazione della nuova assicurazione. In tal caso la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 giorni.

Per la rata iniziale di premio (al perfezionamento) la Società prende atto che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara o dalle ore 24 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della gara stessa ed il relativo premio deve essere pagato entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza e di copertura.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalle relative scadenze.

3 DECORRENZA DELLA COPERTURA – PERIODO DI MORA PAGAMENTO DEI PREMI

Se Il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza di rata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax o posta elettronica certificata.

I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza.

4 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione è divisa per quote tra le diverse Società in appresso indicate:

..... ..00 % Delegataria

..... ..00 % Coassicuratrice

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

5 CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

Il premio annuo è determinato dall'applicazione del tasso del per mille lordo, più imposte governative vigenti, all'ammontare delle retribuzioni annue lorde corrisposte dal Contraente ai propri Dipendenti nel periodo di assicurazione di riferimento.

Ai fini della validità della copertura, il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato, calcolato come qui di seguito riportato:

a) preventivo ammontare Retribuzioni Lorde € al tasso lordo del ‰, pari ad un Premio lordo anticipato di € = imposte governative vigenti incluse;

con l'intesa che, successivamente alle date di scadenza e nei termini previsti dall'Articolo 6-Regolazione dei Premi, si procederà al calcolo dei premi di regolazione.

Il premio annuo lordo calcolato al precedente punto a) deve intendersi valido altresì per ogni annualità successiva.

6 REGOLAZIONE DEI PREMI

Poiché il premio di assicurazione è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato - in via provvisoria - nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato - in via definitiva - alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio anticipato.

A tale scopo, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, la Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari.

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dalla Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del documento. Qualora i dati consuntivi di regolazione abbiano un valore negativo rispetto ai dati preventivi, la Società rimborserà alla Contraente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'importo del premio corrispondente, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, da comunicarsi con raccomandata alla Contraente, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia, di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva. La garanzia manterrà la sua efficacia proporzionalmente al premio effettivamente dovuto per il periodo trascorso.

Qualora detto premio sia risultato insufficiente alla regolazione del periodo trascorso la Società ha diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione dell'assicurazione. Nel caso di assicurazione definitivamente scaduta, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, è obbligata in misura proporzionale al premio versato per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

7 ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'Articolo 1910 del Codice Civile.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

8 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro la Contraente/Assicurato deve, a parziale deroga dell'Art. 1913 C.C., darne avviso scritto alla Società, entro 15 giorni lavorativi da quando ne abbia avuto conoscenza, fermo l'obbligo di comunicazione entro le 48 ore successive per episodi mortali.

La Contraente/Assicurato è tenuta a denunciare solamente i sinistri per i quali abbia ricevuto una formale richiesta di risarcimento.

La Contraente/Assicurato è tenuta a denunciare alla Società, nei medesimi termini temporali, e per il medesimo tramite, eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.)" solo ed esclusivamente:

- In caso di sinistro per il quale abbia luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa prevista a norma di legge;
- In caso di richiesta di risarcimento, o azione legale, avanzate da parte di dipendenti, o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR 30/6/1965 n. 1124.

E' comunque data facoltà alla Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta.

Resta inteso che, una volta che la Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza.

La Compagnia ha diritto di avere in visione e copia gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciato.

9 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI E PERITALI – INFORMAZIONE SUI SINISTRI

La Società gestisce i sinistri anche qualora rientrassero nell'ambito degli scoperti e/o delle franchigie previsti ed assume a proprio carico, a nome del Contraente e/o dell'Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente e/o all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso.

Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende.

Informazione sui sinistri

La Società

- entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
 - entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
 - nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso,
- si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
- a) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato "numero");
 - b) la data del sinistro (in formato "data");
 - c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato "data");
 - d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato "testo");
 - e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (in formato "testo");
 - f) la descrizione dettagliata dell'evento (in formato "testo");
 - g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato "testo");
 - h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (in formato "testo");
 - i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (in formato "valuta");
 - j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (in formato "valuta");
 - k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (in formato "data").

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

1. la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
2. rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e/o PEC dando alla Società non oltre 30 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, il Contraente avrà diritto di richiedere una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

10 REVISIONE DEL PREZZO E RECESSO ANTICIPATO IN CORSO DI CONTRATTO per SINISTRO

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato,

.- nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 30%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'ordinamento vigente in materia di appalti pubblici. Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

.- in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione,

.- nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'art. 9 "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio".

11. GESTIONE DELLA POLIZZA

Resta inteso fra le Parti che ai sensi della normativa vigente in materia e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della presente polizza deve intendersi la società aggiudicataria del servizio Inser s.p.a. Si dà inoltre atto che, ai fini dell'Articolo 1901 C.C. e dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni, il pagamento dei premi potrà essere effettuato al broker e s'intenderà come ricevuto dalle Società. Del pari, le comunicazioni fatte dall'Assicurato al broker (inclusi sinistri) si intendono come ricevute dalle Società anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile. Per le comunicazioni inerenti i sinistri la Società si impegna a inoltrarle presso la sede del broker.

12. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

13. FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente il foro dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.

14. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

15. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della L. 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

16. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento danni, rinuncia ad esercitare il diritto di surroga, salvo il caso di dolo, nei confronti degli Amministratori, Consiglieri, Dipendenti e personale che rivesta una carica in seno all'Ente Contraente, Istituzioni senza scopo di lucro e persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, assunti con contratto a termine, con borsa lavoro, per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari, lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii. nonché nei confronti del Segretario/ Direttore Generale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC TERZI / OPERAI-DIPENDENTI

17 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia della presente polizza è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o Volontariato.

Tra le "attività e competenze istituzionali" del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente polizza.

Resta espressamente e validamente convenuto che, qualora il Contraente o l'Assicurato fosse chiamato a rispondere di danni, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, la Società ne assumerà la garanzia, sia per quanto descritto nella presente polizza sia per quanto dovesse emergere successivamente, anche se qui non descritto e anche se nelle descrizioni qui riportate o in altre eventuali descrizioni future vi fosse errore, omissione, dubbio, imprecisione o indeterminatezza.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli oggetti materiali che gli animali), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività di cui sopra, che sono citate a solo titolo indicativo e non limitativo.

Sono escluse dalla garanzia prestata le attività esercitate dalle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali e Consorzi Intercomunali.

18 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

A) – Responsabilità Civile verso Terzi R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a Terzi e che sia causa di Morte, di Lesioni corporali, o di danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta durante il tempo dell'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.

B) - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000);
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento, di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati a prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al predetto Dlgs 38/2000 ;
- 3) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail.

L'Assicurazione s'intende espressamente prestata, altresì:

- per la copertura delle erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio al prestatore di lavoro o suoi aventi causa.
- per coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al DLgs 276/03, soggetti e non soggetti Inail, si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

Malattie professionali

La garanzia di responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante :

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dell'Assicurato

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie professionali conseguenti alla silicosi, asbestosi o connesse alla lavorazione dell'amianto;
- 5) per i casi di contagio non accidentale da virus HIV.

Il massimale indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ;
- b) per uno o più sinistri originati dal medesimo tipo di malattia professionale, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso, è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

C) - Buona Fede Inail

Resta convenuto che l'assicurazione non è efficace se, al momento del sinistro, uno o più dipendenti dell'Assicurato non risultano iscritti all'INAIL, ma solo nel caso in cui l'omessa iscrizione derivi da dolo dell'Assicurato stesso.

D) - Inosservanza Delle Leggi Sulla Sicurezza

Ferma restando l'esclusione dei sinistri causati volontariamente dall'Assicurato, la Società conferma che non solleverà eccezioni qualora venga accertato che il danno è conseguenza dell'inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

E) – RIVALSA I.N.P.S.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni.

19 NOVERO DEI TERZI

Si prende atto tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerate Terzi tutte le Persone, fisiche e giuridiche, ad esclusione dei prestatori d'opera dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa di lavoro in quanto già operativa la copertura R.C.O. e ad eccezione del Legale rappresentante della Contraente. Tuttavia i Dipendenti dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà.

20 ESCLUSIONI

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- a) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. 29 "Committenza generica inclusa guida veicoli";
- b) Da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbiano compiuto il 16° anno di età;
- c) Alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) A cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto e derogato in polizza;

- e) Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) Da furto;
- g) A cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da Lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- h) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o pose in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) Alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto diversamente previsto e derogato in polizza;
- j) Derivanti da spargimento di acqua e/o rigurgito di fogna non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture.

salvo le deroghe espressamente previste dal contratto.

L'assicurazione RCT/RCO non comprende inoltre i danni :

- k) da detenzione o impiego di esplosivi;
- l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- m) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- n) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- o) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- p) derivanti da prodotti geneticamente modificati.
- q) Derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- r) Derivanti da attività e/o competenze esercitate da consorzi, municipalizzate e A.S.L.;

ESTENSIONI DI GARANZIA

La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante dagli eventi di seguito previsti

21 RESPONSABILITÀ SERVIZIO DI PROTEZIONE E SICUREZZA

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla qualifica di: "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", riferita sia all'Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; la garanzia è operante per la responsabilità civile per danni a Terzi, compresi i danni di natura patrimoniale, cagionati dai Dipendenti dell'Assicurato che assumono i ruoli previsti dal succitato Decreto, nell'ambito delle rispettive funzioni per conto dell'Assicurato stesso.

22 COMMITTENZA GENERICA, INCLUSA GUIDA VEICOLI

L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici di lavori in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari od impianti, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per i danni cagionati a Terzi dai prestatori d'opera dell'Assicurato in relazione alla guida di veicoli in genere, anche non a motore, purché gli stessi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero allo stesso locati, e l'uso di tali veicoli avvenga a scopo di servizio o per ordine o conto dell'Assicurato stesso. La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

23 GARANZIE COMPLEMENTARI (sempre operanti salvo diversa specifica pattuizione)

A Premesso che l'Assicurato può cedere, in economia e/o **subappalto a terzi**, parzialmente o totalmente i lavori oggetto della garanzia prevista dalla presente polizza, si conviene che la garanzia vale:

- 1) per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
- 2) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio dagli appaltatori e/o subappaltatori e/o loro dipendenti che si intendono considerati terzi anche tra loro, sempreché dall'evento derivi una responsabilità a carico dell'Assicurato.

I massimali convenuti in polizza rimangono unici, ad ogni effetto, anche in caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e i subappaltatori o fra questi ultimi.

B La garanzia è operante:

- per i danni provocati da **cedimenti o franamenti di terreno** in conseguenza di lavori, sterri, scavi, riporti, reinterri, demolizioni ed altri simili lavori.
 - per i danni provocati ad infissi o manufatti nei locali o nei luoghi ove si eseguono i lavori.
- Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il massimo di Euro 1.500,00=, fermo restando che la Società risponde, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, fino ad un massimo di Euro 150.000,00.
- C** La garanzia comprende i danni **cagionati e/o subiti** da coloro che eseguono **prove ed esami** in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;
- D** i **danni** derivanti da **interruzioni o sospensioni**, totali a parziali, di **attività** industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00=, fermo restando che la Società non risponde oltre il massimo del 10% del massimale previsto per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo col massimo comunque di € 150.000,00 per anno.
- E** La garanzia comprende i **danni a cose** altrui derivanti **da incendio di cose dell'Assicurato** o da lui detenute. La presente garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. La garanzia è prestata in eccedenza all'eventuale somma rispettivamente prevista per le garanzie "Ricorso Terzi da incendio" e "Rischio Locativo" della polizza incendio. La presente garanzia è prestata con una franchigia per singolo sinistro.
- F** La garanzia comprende i danni alle **cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori**.
La presente garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, e con una franchigia per singolo sinistro.
- G** L'assicurazione comprende il risarcimento dei **danni** ai veicoli da trasporto, ad eccezione dei natanti, **sotto carico e scarico** ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolgono le anzidette operazioni, o nelle aree di **sosta o parcheggio**. Sono però esclusi i danni alle cose trasportate su tali mezzi nonché i danni da furto. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia per ciascun sinistro e fino alla concorrenza di Euro 150.000,00= per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.
- H** L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi in conseguenza di **inquinamento dell'ambiente** provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura **accidentale** di impianti, condutture e/o macchinari.
Sono esclusi i danni derivanti da inquinamento dell'ambiente conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omessa riparazione o adattamenti di mezzi predisposti a prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
Tale garanzia è comunque operante unicamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette, come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.
Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo di Euro 1.500,00 e fino alla concorrenza di Euro 150.000,00= per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.
- I** La garanzia è estesa **all'impiego di associazioni di volontariato** in genere, anche per la eventuale gestione di stazioni ecologiche o di altri servizi per la cittadinanza, prendendosi atto che i soggetti operanti all'interno delle associazioni medesime devono intendersi considerati terzi e sono compresi i danni provocati a terzi da tali associazioni, escludendo ogni azione di rivalsa nei loro confronti.
- L** La garanzia è estesa ai danni derivanti da lavori di **ordinaria e straordinaria manutenzione**, compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione dei fabbricati e/o impianti o altri beni nonché per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro, malattie professionali e igiene dei lavoratori, previste dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Tale estensione è operante alla condizione che l'Assicurato abbia designato i responsabili dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
- M** **PROPRIETA', CONDUZIONE, LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE**
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla **proprietà e/o conduzione** a qualsiasi titolo, di beni immobili e attrezzature in genere compresi, a titolo esemplificativo, fabbricati e relative pertinenze e/o dipendenze a qualsiasi uso destinate o godute, anche da Terzi, ed anche se non utilizzate per l'esercizio delle attività dell'Ente, compresi impianti sportivi e/o balneari e/o ricreativi nonché di parchi gioco, parchi e giardini, strade, altri beni immobili e attrezzature in genere, anche temporanee e all'aperto a qualsiasi titolo detenute ed a qualsiasi uso destinate, ivi comprese aree pubbliche nell'ambito del territorio di competenza, nulla escluso né eccettuato.

La garanzia è altresì estesa:

- alla responsabilità civile derivante ai Terzi utilizzatori dei fabbricati di cui al precedente comma, purché non goduti ad uso industriale, commerciale, artigianale;
- alla responsabilità derivante ai terzi, ancorché soci dell'assicurato, nella loro qualità di proprietari di beni conferiti a qualsiasi titolo all'Assicurato per lo svolgimento delle proprie attività;
- alla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli e striscioni pubblicitari anche temporanei o provvisori;
- ai lavori d'ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, sgombero e ripristino
- Alla proprietà ed esercizio della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acque solo se conseguenti alla rottura di impianti, tubazioni e/o condutture. Nela caso di lavori appaltati a terzi la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dal rapporto di committenza
- Alla proprietà ed esercizio dell'acquedotto, compresi i danni da erogazione di acqua alterata;

N la garanzia si intende estesa alla **Responsabilità Civile Personale** (limitatamente a danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose) degli Amministratori, dei Dirigenti, dei Funzionari e dei Dipendenti di ogni ordine e grado dell'Assicurato nella loro qualifica di "Datore di Lavoro" e "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.L. n. 81/2008 e ss. mm. ii. nonché nella loro qualifica di "responsabili dei lavori ovvero coordinatori per la progettazione e/o esecuzione dei lavori, ai sensi del predetto D.L. n. 81/2008 e ss. mm. ii. . Tutto quanto in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, nonché delle persone addette, anche in via occasionale e provvisoria, all'esercizio ed al funzionamento dei servizi aziendali e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti, salvo per eventuali fatti dolosi, entro i limiti dei massimali convenuti in polizza per sinistro il quale resta ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o tra loro.

Le persone fisiche e giuridiche di cui alla presente estensione debbono intendersi terze nei confronti dell'Assicurato e tra loro.

O la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile Personale dei dipendenti e funzionari in genere in relazione alla detenzione ed **uso di armi da fuoco**, o altri strumenti di vigilanza ed ordine pubblico, utilizzati per le funzioni svolte dalla Contraente così come l'utilizzo di animali addestrati, quali cani o altro, per i servizi predetti.

P La garanzia comprende i danni alle **cose in consegna o custodia** all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.

Si intendono esclusi i danni:

- da incendio, qualora già previste all'estensione di cui alla lett. M precedente;
- da mancato uso delle cose danneggiate;
- subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate;
- a natanti e veicoli rimossi e cose in essi contenute.

Relativamente ai danni a cose dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli Utenti, gli Ospiti, i Dipendenti, i Collaboratori a qualsiasi titolo ai sensi degli Articoli 1783, 1784, 1785 Bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose portate nei locali utilizzati a qualsiasi titolo dal Contraente, consegnate o non consegnate la garanzia è prestata con la franchigia prevista per ciascun sinistro, col massimo risarcimento di € 5.000,00 per singolo danneggiato .

Relativamente agli altri casi la garanzia si intende prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% per ogni sinistro, con il minimo della franchigia prevista e nei limiti dei massimali previsti per la Responsabilità Civile verso Terzi e comunque con un massimo risarcimento di Eur 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, e cose contenute nei veicoli in genere.

Q In caso di **rimozione di veicoli** la garanzia è estesa ai danni cagionati a detti veicoli sia durante il trasporto, sia durante le operazioni di sollevamento e rimozione che quando rimorchiati.

Restano esclusi i danni:

- necessari per effettuare le operazioni di agganciamento e sganciamento;
- arrecati alle cose contenute nel veicolo rimosso;
- arrecati alle parti meccaniche del motore del veicolo rimosso.

La garanzia si intende prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% per ogni sinistro, con il minimo della franchigia prevista, nei limiti dei massimali previsti per la Responsabilità Civile verso Terzi e comunque con un massimo risarcimento di Eur 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.

R La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni conseguenti a **mancato od insufficiente** servizio di vigilanza o di intervento sulla **segnaletica stradale** verticale, orizzontale, semaforica ecc., sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei Terzi, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell'Ente, ma di competenza dell'Ente medesimo, sia eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore;

S Resta convenuto che, per quanto riguarda i **lavori di scavo**, la garanzia vale anche dopo il **reinterro** degli scavi fino a novanta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

T relativamente ad **associazioni, società e scuole** sportive in genere, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato o agli allievi per danni o lesioni cagionati a terzi durante l'attività sportiva. gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alla attività sportiva sono considerati terzi tra loro.

U SERVIZIO BYKE SHARING

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha istituito un servizio di noleggio velocipedi e motocicli elettrici per i cittadini si precisa che le garanzie della presente polizza si intendono efficaci per i danni cagionati a terzi da velocipedi adibiti a noleggio (esclusi i danni subiti dai velocipedi stessi).

Per quanto riguarda i Velocipedi da noleggio L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile del conducente del velocipede noleggiato;

Restano in ogni caso esclusi i danni da circolazione quando soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Amministrazione Comune per danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di manutenzione sia dei Velocipedi che dei motocicli dell'Ente medesimo, sia eseguiti direttamente dall'Assicurato/Contraente che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore dei lavori.

L'assicurazione vale inoltre anche per le lesioni subite dal conducente del velocipede o motociclo noleggiato purché riferite alla responsabilità della Contraente e non da danno di circolazione imputabile a Terzi;

La garanzia di cui sopra è prestata, per ogni sinistro, con l'applicazione di una franchigia di Euro 250,00.

Z La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche per:

- per danni cagionati a terzi, a sensi di legge, ivi compreso l'acquirente causati dalle cose vendute, compreso il vizio originario del prodotto per prodotti alimentari e prodotti galenici di produzione propria venduti direttamente al consumatore nonché dalla gestione di mense aziendali e scolastiche, servizio di ristorazione in genere, compreso il rischio di somministrazione di cibi e/o bevande, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche se di proprietà di Terzi. Premesso che la gestione di tali servizi può essere affidata a Terzi, la presente assicurazione comprende la responsabilità che incombe ai Gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato;
- organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, seminari, simposi, manifestazioni, corsi di aggiornamento sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso all'Assicurato con partecipazione di Terzi compreso il rischio derivante dall'organizzazione di visite guidate o altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e lavori edili in genere eseguiti in economia o a mezzo di appaltatori, nel qual caso la garanzia è limitata alla responsabilità in capo al Contraente nella sua qualità di Committente;
- noleggio a titolo gratuito di cicli, motocicli e bicicli per la comunità, anche elettrici comprese le stazioni di ricarica dei predetti mezzi sul territorio comunale.

23 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei, nonché nei Territori asiatici dei Paesi già facenti parte dell'ex URSS. L'assicurazione R.C.O. vale per il Mondo intero.

24 FRANCHIGIA FRONTALE

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale di euro (vedi scheda riepilogativa) per ogni sinistro, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle singole condizioni di polizza.

25 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

A- La Compagnia delegataria/mandataria, e/o compagnie coassicuratrici/mandanti, fornitrice/i dei servizi assicurativi assume/mono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche

B- La Compagnia delegataria/mandataria, e/o compagnie coassicuratrici/mandanti si impegna/ano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Dichiarazione contrattuale

Le clausole tutte della presente polizza sono il risultato della concorde volontà delle Parti e pertanto non vale il disposto degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

CONTRAENTE

La SOCIETA'

SCOPERTI – FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO – LIMITI GARANZIA

Riepilogo

GARANZIE PRESTATE	FRANCHIGIE per Sinistro	LIMITI DI RISARCIMENTO
- per tutti i danni (eccetto franchigie specifiche x singole garanzie)	Euro 1.000,00	= = = = =
B - danni da cedimento e franamento del terreno, scavi e reinterri	10% con il min €... 1.500,00	€ 150.000,00 per sin/anno
D -danni da sospensioni o interruzioni di attività di terzi	10% con il minimo di € ..1.500,00	Il 10% del massimale RCT col max di € 150.000,00 per anno
E- danni da incendio a cose di Terzi	L'eventuale polizza incendio col minimo di € 1.000,00	€ 250.000,00 per sin/anno
F- danni nell'ambito d'esecuzione dei lavori	Euro 1.000,00	€ 150.000,00 per sin/anno
G -danni a mezzi sotto carico e scarico danni a veicoli in sosta di terzi e dipendenti	Euro 1.000,00	€ 150.000,00 per sin/anno
H - danni da inquinamento accidentale	10% con il min € 1.500,00	€ 150.000,00 per sin/anno
P - Danni a cose in consegna, custodia (non riferite ad Artt. 1783, 1784, 1785 Bis C C)	10% con il minimo di € 1.000,00	€ 50.000,00 per sin/anno (col massimo risarcimento di € 5.000,00 per singolo danneggiato)
P - Danni a cose consegnate/non consegnate (Artt. 1783, 1784, 1785 Bis C C)	Euro 1.000,00	€ 5.000,00 x singolo danneggiato relativamente a cose portate nei locali (Artt. 1783, 1784, 1785 Bis C C)
Q – Danni da rimozione veicoli	10% con il minimo di € 1.000,00	€ 50.000,00 per sin/anno
U – Byke Sharing	Euro 250,00	

PRECISAZIONE agli effetti dei limiti sopra esposti e dell'applicazione delle franchigie in caso di sinistro

Si precisa che i limiti di risarcimento sopra indicati devono intendersi in eccesso alla franchigia prevista.

Inoltre

Premesso che per ogni sinistro danni a cose (salvo quanto diversamente disciplinato alle singole condizioni) verrà applicata una franchigia di euro 1.000,00 (euro mille) resta inteso che il pagamento ai terzi interessati verrà effettuato integralmente provvedendo successivamente al recupero delle franchigie predette nei confronti della Contraente con apposito atto amministrativo/contabile alla fine di ciascun anno.

La Società s'impegna quindi a gestire ogni sinistro, indipendentemente dell'entità del danno, ed a risarcire, al Terzo danneggiato, il danno stesso al lordo della franchigia.

Contestualmente ai rendiconti previsti all'Art. 8 la Società richiederà al Contraente il pagamento delle franchigie relative ai danni già liquidati fornendo le relative giustificazioni e documentazioni probatorie relative all'effettuata liquidazione ai terzi interessati.

CONTRAENTE

La SOCIETA'
